Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1939-XVIII, n. 2001.

Scioglimento della Giunta delle lane e nomina di un commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1939-XVI, n. 1489, che provvede al riordinamento della Giunta delle lane;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1938-XVI, registro n. 1 Scambi e Valute, foglio n. 379, contenente la nomina dei componenti della Giunta delle lane;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, dipendente da causa di guerra, di riformare l'ordinamento della Giunta delle lane;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presidente ed i membri della Giunta delle lane, nominati con decreto Ministeriale 29 settembre 1938-XVI, cessano da tale carica.

Art. 2.

Il cav. di gr. croce ing. Raimondo Targetti, Senatore del Regno, è nominato commissario della Giunta delle lane, con tutti i poteri della Giunta.

Art. 3.

Il commissario può farsi coadiuvare, ed in caso di necessità sostituire, da un vice-commissario.

Alla nomina del vice-commissario viene provveduto con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute su designazione del commissario.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — TASSINARI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 2002.

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1594, che determina la circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, che reca aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per l'Africa Italiana e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto sostituisce ed abroga il R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1594.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 39 — MANCINI

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di Legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Divisione 1ª «Pastrengo»	1ª Brigata Torino	Torino	Interno di Torino	Torino.
			Esterno di Torino	Id.
			Aosta	Aosta.
			Novara	Novara.
			Vercelli	Vercelli
		Alessandria	Alessandria	Alessandria.
			Asti	Asti.
			Cuneo	Cuneo.
			Pavia	Pavia.
		Genova	Interno di Genova	Genova.
			Esterno di Genova	Id
			La Spezia	La Spezia.
			Savona	Savona.
			Imperia	Imperia.
			Piacenza	Piacenza.
			Parma	Parma.
	2ª Brigata Milano	Milano	Interno di Milano	Milano.
			Esterno di Milano	Id.
			Varese	Varese.
			Como	Como.
			Sondrio	Sondrio.
			Bergamo	Bergamo.
			Brescia	Brescia.
		Verona	Verona	Verona.
			Mantova	Mantova.
			Cremona	Cremona.
			Vicenza	Vicenza.
		Bolzano	Interno di Bolzano	Bolzano.
			Esterno di Bolzano	Id.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di Legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue: Divisione 1ª «Pastrengo»	*Segue:* 2ª Brigata Milano	*Segue:* Bolzano	Battaglione CC. RR. di Bolzano	Bolzano
			Trento	Trento.
			Belluno	Belluno.
		Padova	Padova	Padova.
			Rovigo	Rovigo.
			Venezia	Venezia.
			Treviso	Treviso.
			Udine	Udine.
		Trieste	Trieste	Trieste.
			Pola	Pola.
			Fiume	Fiume.
			Gorizia	Gorizia.
Divisione 2ª «Podgora»	3ª Brigata Firenze	Firenze	Interno di Firenze	Firenze
			Esterno di Firenze	Id.
			Pistoia	Pistoia
			Siena	Siena.
			Arezzo	Arezzo.
			Perugia	Perugia.
		Livorno	Livorno	Livorno.
			Pisa	Pisa.
			Lucca	Lucca.
			Apuania	Apuania.
			Grosseto	Grosseto.
		Bologna	Interno di Bologna	Bologna.
			Esterno di Bologna	Id.
			Modena	Modena.
			Reggio Emilia	Reggio Emilia.
			Ferrara	Ferrara.
			Ravenna	Ravenna.
			Forlì	Forlì.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di Legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue: 2ª Divisione « Podgora »	*Segue:* 3ª Brigata Firenze	Ancona	Ancona	Ancona.
			Pesaro	Pesaro.
			Macerata	Macerata.
			Ascoli Piceno	Ascoli Piceno.
			Pescara	Pescara.
			Chieti	Chieti.
			Teramo	Teramo.
			Zara	Zara.
	4ª Brigata Roma	Roma	Roma 1ª	Roma.
			Roma 2ª	Id.
			Battaglione CC. RR. Roma 1°	Id.
			Battaglione CC RR Roma 2°	Id.
			Gruppo squadroni CC. RR.	Id.
			Squadrone carabinieri Guardie del Re	Id.
		Lazio (Roma)	Littoria	Littoria.
			Laziale 1ª	Roma.
			Laziale 2ª	Id
			Frosinone	Frosinone.
			Viterbo	Viterbo.
			Terni	Terni.
			Rieti	Rieti.
			Aquila	Aquila.
		Cagliari	Interno di Cagliari	Cagliari.
			Esterno di Cagliari	Id.
			Nuoro	Nuoro.
			Sassari	Sassari.
Divisione 3ª « Ogaden »	5ª Brigata Napoli	Napoli	Interno di Napoli	Napoli.
			Esterno di Napoli	Id.
			Caserta	Id
			Salerno	Salerno.
			Benevento	Benevento
			Avellino	Avellino.

Comandi di Divisione	Comandi di Brigata	Comandi di Legione	Comandi di gruppo, battaglione, gruppo squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue: 3ª Divisione «Ogaden»	*Segue:* 5ª Brigata Napoli	Bari	Bari	Bari.
			Brindisi	Brindisi.
			Lecce	Lecce.
			Taranto	Taranto.
			Matera	Matera.
			Foggia	Foggia.
			Campobasso	Campobasso.
		Catanzaro	Interno di Catanzaro	Catanzaro.
			Esterno di Catanzaro	Id
			Reggio Calabria	Reggio Calabria.
			Cosenza	Cosenza.
			Potenza	Potenza.
	6ª Brigata Palermo	Palermo	Interno di Palermo	Palermo.
			Esterno di Palermo	Id
			Battaglione CC. RR. di Palermo	Id.
			Trapani	Trapani.
			Agrigento	Agrigento.
			Caltanissetta	Caltanissetta
		Messina	Interno di Messina	Messina.
			Esterno di Messina	Id.
			Catania	Catania.
			Siracusa	Siracusa.
			Ragusa	Ragusa.
			Enna	Enna.

Il Comando della 3ª divisione esercita inoltre sui comandi e reparti carabinieri Reali delle Isole italiane dell'Egeo e delle Colonie le funzioni relative alle ispezioni d'istituto previste dal regolamento organico dell'Arma, nonchè alla trattazione delle pratiche concernenti lo stato giuridico del personale dell'Arma.

Analoghe funzioni esercita il Comando della 2ª divisione sul Comando carabinieri Reali della Regia marina.

La Scuola centrale carabinieri Reali di Firenze e la Legione allievi carabinieri Reali di Roma dipendono direttamente dal Comando della 2ª divisione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2003.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano.

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano, disposta con il R. decreto 6 luglio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2004.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato industriale infortuni con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato industriale infortuni con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato industriale infortuni, con sede in Milano, disposta con il R. decreto 22 giugno 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1939-XVIII, n. 2005.

Dichiarazione di chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni industrie automezzi con sede in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni industriale automezzi con sede in Torino;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni industrie automezzi con sede in Torino, disposta con il R. decreto 6 luglio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 33. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 dicembre 1939-XVIII.
Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani per il quadriennio 1940-43.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I.;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 40, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I. approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV;

Visti i propri decreti 3 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 166, 25 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo stesso anno, registro n. 4 Corporazioni, foglio n 16, 13 giugno 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio stesso anno, registro n. 7 Corporazioni, foglio n. 114, 29 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre stesso anno, registro n. 11 Corporazioni, foglio n. 141, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'A.M.M.I.;

Viste le designazioni fatte dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile, dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Banco di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I., per il quadriennio 1940-43, i signori:

Bevione avv. Giuseppe, Senatore del Regno;
Capoferri Pietro, Consigliere nazionale;
De Andreis avv. Gino;
Gardini dott. Dino;
Giannelli colonnello Alessandro;
Gargiolli avv. Girolamo;
Lantini dott. Ferruccio;
Mezzena gr. uff. ing. dott. Elvino;
Mittiga cav. Alfredo;
Pennavaria avv. Filippo, Consigliere nazionale;
Rocco avv. Ugo.

Art. 2.

Il dott. Dino Gardini è nominato presidente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(155)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 dicembre 1939-XVIII.
Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Francesco Borgatti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Regio decreto in data 29 dicembre 1939-XVIII, col quale il fascista dott. Francesco Borgatti è nominato presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Considerato che il fascista dott. Francesco Borgatti ha titolo, per l'anzidetta carica, a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista dott. Francesco Borgatti è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e come tale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 29 dicembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(154)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Vignola (Modena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 15 settembre 1938-XVI, col quale l'ing. Bruno Zanantoni è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena);

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dall'ing. Bruno Zanantoni, occorre provvedere a ricoprire la carica anzidetta;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del riparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'ing. Umberto Costanzini è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), in sostituzione dell'ingegnere Bruno Zanantoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(142)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 gennaio 1940-XVIII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa di risparmio serba, con sede in Zara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di riparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del riparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con delibera del proprio Consiglio generale dei soci, in data 16 giugno 1929-VII, la Cassa di risparmio serba, avente sede in Zara, si è posta in liquidazione secondo le norme ordinarie e il sig. avv. Giuseppe Ziliotto veniva nominato liquidatore della Cassa medesima;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il sig. avv. Pompeo Allacevich è nominato liquidatore della Cassa di risparmio serba, avente sede in Zara, in sostituzione del sig. avv. Giuseppe Ziliotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(143)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il DUCE del Fascismo Capo del Governo, ha presentato, in data 8 gennaio c. a. alle Assemblee legislative, il R. decreto-legge 14 dicembre 1939, n. 1915, relativo al condono di pene pecuniarie per alcune infrazioni alle norme in materia valutaria.

(164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 7 novembre 1939-XVIII, il dott. Luigi-Filippo Nicoletti fu Francesco, notaio residente ed esercente in Catania, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(145)

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 dicembre 1939-XVIII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Bologna, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 12 gennaio 1913, al notaio dott. Umberto Rimini fu Riccardo, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 5 gennaio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(146)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del mercurio

A modifica delle disposizioni contenute nel telegramma P. 5 del 5 maggio 1937, con provvedimento P. 552 del 10 corrente, i produttori di mercurio sono autorizzati a praticare, per le vendite all'interno, il prezzo di L. 1400 per bombola del contenuto netto di Kg. 34,500 di metallo.

Le somme corrispondenti alla maggiorazione che risulta rispetto ai prezzi precedentemente autorizzati, dovranno essere versate dai produttori alla Confederazione fascista degli industriali.

(165)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia, in liquidazione, con sede in Esperia (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 25 gennaio 1937-XV, con il quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Hesperia, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone) e venne altresì disposta la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 marzo 1937-XV, col quale il dott. Celleno Danilo fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca suindicata;

Considerato che, a seguito del decesso del ricordato dott. Celleno Danilo, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro del Comitato predetto;

Dispone:

L'avv. Angelo Grossi di Emilio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Hesperia, in liquidazione, società in nome collettivo con sede in Esperia (Frosinone), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(144)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1939-XVII, registrato il 18 aprile successivo al registro n. 34, foglio n. 127, col quale è stato indetto il concorso per titoli a sei posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata col proprio decreto in data 10 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo al registro n. 34, foglio n. 346;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli a sei posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile:

1° Saurini Gaspare	punti 12
2° Cutugno Francesco	» 12
3° Anguzza Antonino	» 12
4° Marcotullio Antonio	» 12
5° Della Monica Francesco	» 10
6° Panetta Lorenzo	» 9
7° Bartocci Paolo	» 7
8° Boni Vincenzo, orfano di guerra	» 6
9° Sculli Admeto	» 6
10° Galante Crispino	» 6
11° Corvino Pasquale	» 6
12° Ripa Tommaso	» 6
13° Arena Salvatore	» 6
14° Aracri Giorgio, mutilato di guerra	» 5
15° Benedetti Diego, ex combattente	» 5
16° Mariotti Egildo, ex combattente	» 5
17° Travisani Raffaele, iscritto antemarcia	» 5
18° Ceglie Ernani	» 5
19° Isingrini Antonio	» 5
20° Tosti Giuseppe	» 5
21° Palleschi Pasquale	» 4

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le precedenze stabilite con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e degli orfani di guerra, sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1° Saurini Gaspare.
2° Cutugno Francesco.
3° Anguzza Antonino.
4° Aracri Giorgio, mutilato di guerra.
5° Benedetti Diego, ex combattente.
6° Mariotti Egildo, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine che segue, i candidati:

1° Marcotullio Antonio.
2° Della Monica Francesco.
3° Panetta Lorenzo.
4° Bartocci Paolo.
5° Boni Vincenzo, orfano di guerra.
6° Sculli Admeto.
7° Galante Crispino.
8° Corvino Pasquale.
9° Ripa Tommaso.
10° Arena Salvatore.
11° Travisani Raffaele, iscritto antemarcia.
12° Ceglie Ernani.
13° Isingrini Antonio.
14° Tosti Giuseppe.
15° Palleschi Pasquale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST-VENTURI

(153)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Variante al diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine

A rettifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 gennaio 1940-XVIII, n. 4, gli esami del concorso a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine avranno luogo nei giorni 29, 30 e 31 gennaio anzichè nei giorni 15, 16 e 17 gennaio c.a.

(172)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.